



COMUNE DI PISOGNE

Regolamento sull'imposta di soggiorno

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 26.03.2012

Modificato con delibere di Consiglio Comunale:

- n. 8 del 26.01.2016
- n. 8 del 13.02.2017
- n. 11 del 06.03.2018
- n. 73 del 28.12.2018
- n. 4 del 22.03.2021
- n. 40 del 21.12.2024

INDICE

Articolo 1	3
Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2	3
Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3	3
Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 4	3
Misura dell'imposta	4
Articolo 5	4
Esenzioni.....	4
Articolo 6	4
Versamento dell'imposta	4
Articolo 7	4
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 8	5
Controllo e accertamento imposta.....	5
Articolo 9	5
Sanzioni.....	5
Articolo 10	5
Riscossione coattiva.....	5
Articolo 11	6
Rimborsi.....	6
Articolo 12	6
Contenzioso.....	6
Articolo 13	6
Disposizioni transitorie e finali	6

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pisogne, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e tutto quanto previsto dal D.Lgs 23/11.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico degli alloggiati nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (come definite dalla legge regionale in materia di turismo), nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 Giugno 2017 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.u.o. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869, ubicati nel territorio del Comune di Pisogne.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ogni anno.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come indicata al precedente comma 2, situata nel territorio del Comune di Pisogne, così come definita dalla legge regionale in materia di turismo.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pisogne, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture di cui all'art. 2 e non risulta residente anagraficamente nel Comune di Pisogne.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Al gestore della struttura ricettiva alberghiere ed extra-alberghiere e dell'immobile destinato alla locazione breve ed alla locazione turistica, nonché al soggetto che incassa il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dal presente Regolamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento dell'importo complessivo da versare all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pisogne dell'imposta di soggiorno dovuta trimestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; nello specifico entro:
 - il 15 aprile
 - il 15 luglio
 - il 15 ottobre
 - il 15 gennaio dell'anno successivo,con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) mediante altre forme di pagamento all'uopo attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pisogne sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente (dal 1^o gennaio a 31 dicembre) al Settore Tributi del Comune di Pisogne, contestualmente alla comunicazione delle presenze mensili alla Provincia e comunque entro il giorno dieci del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. nonché il relativo periodo di permanenza.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. In caso di gestione di più strutture da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.
5. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in quanto agenti contabili, devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto

su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla tesoreria del Comune. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

6. Il Conto della gestione deve essere trasmesso esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R.. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
7. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2025, in relazione al periodo di imposizione previsto dall'art. 2, comma 3.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia.

TABELLA A)

MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025

STRUTTURE ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (euro)
1 stella	1,50
2 stelle	1,50
3 stelle	1,50
4 stelle	2,00
5 stelle	2,00

CAMPEGGI

Classificazione	Imposta (euro)
Campeggi (*)	1,50

(*) in caso di contratti stagionali si applica il forfait di euro 35,00 a persona, allegando, al pagamento, copia dei contratti stessi

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (euro)
Bed & Breakfast	1,50
Affittacamere	1,50
Residence	1,50
Agriturismo	1,50
altre strutture ricettive	1,50